

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2385/91 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1991

recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3493/90 detta segnatamente la definizione di produttore di carni ovine o caprine nonché quella di associazione di produttori; che, ai sensi di tale regolamento, la Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89, le modalità d'applicazione di tali definizioni, in particolare i casi particolari derivanti dai tipi contrattuali contemplati dal diritto agrario nazionale o dagli usi e consuetudini degli Stati membri, laddove l'imprenditore, pur assumendo i rischi e/o l'organizzazione dell'allevamento, non è proprietario dell'intero gregge o di parte di esso, nonché le modalità di applicazione dei limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per quanto riguarda le associazioni di produttori;

considerando che per i citati tipi contrattuali occorre prevedere le disposizioni applicabili alle fattispecie di comunione, di locazione a soccida, di greggi dati a pensione e ad alcune situazioni in cui il pastore di un gregge è nel contempo proprietario di una parte di esso; che tuttavia per i contratti di locazione a soccida debbono prevedersi disposizioni specifiche in Gran Bretagna con riferimento al soccidante denominato « Nazional Trust » nella zona del « Lake District », in quanto questi impone ai succidari condizioni molto severe intese alla tutela dell'ambiente;

considerando che per la corretta applicazione dei limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89, nel caso delle associazioni di produttori, è possi-

bile basarsi su una dichiarazione unica di premio controfirmata da tutti i soci, prevedendo contemporaneamente determinate sanzioni in modo che la responsabilità delle dichiarazioni presentate gravi sull'associazione;

considerando che per l'applicazione dei suddetti limiti occorre inoltre stabilire le regole di ripartizione del patrimonio ovocaprino all'interno di un'associazione la cui natura non consenta di individuare i capi appartenenti a ciascun socio; che, a tal fine, appare indicato avvalersi del criterio di ripartizione dell'attivo previsto nel caso di scioglimento dell'associazione stessa;

considerando che, per evitare che i suddetti limiti siano elusi, è opportuno escludere dalla nozione di associazione qualsiasi forma associativa caratterizzata da assenza di autonomia o di effettiva partecipazione degli associati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3493/90 stabilisce in quali circostanze debbano considerarsi produttori di zone svantaggiate gli imprenditori che praticano la transumanza; che lo stesso regolamento prevede, a tal fine, che si prendano in considerazione soltanto gli imprenditori la cui azienda sia situata in zone geografiche da determinarsi in base a certi criteri e secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che l'applicazione di tali criteri dà esito alla determinazione delle zone figuranti in allegato;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Salvo il disposto del paragrafo 4, nelle fattispecie diverse da quelle contemplate all'articolo 2, paragrafo 1, in cui, all'interno di una stessa impresa, il gregge ovino e caprino sia di proprietà di due o più persone fisiche o giuridiche, si considera produttore ai sensi dell'articolo 1, primo comma, punto 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90 il soggetto che realizza la maggior parte delle vendite dei prodotti dell'allevamento.

I limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 si applicano all'intero gregge.

2. Il proprietario di un gregge ovino e/o caprino che metta il proprio gregge a pensione presso terzi resta il produttore ai sensi dell'articolo 1, primo comma, punto 1.

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.

(3) GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.